

# DELIBERAZIONE 15 APRILE 2025 167/2025/R/GAS

OTTEMPERANZA ALLE SENTENZE DEL TAR LOMBARDIA NN. 3008, 3014, 3015, 3016, 3017, 3018, 3019 e 3020 del 4 novembre 2024, in tema di aggiornamento della componente  $CRV^{st}$  della tariffa di trasporto gas, per il trimestre luglio-settembre 2023

# L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA RETI E AMBIENTE

Nella 1336<sup>a</sup> riunione del 15 aprile 2025

#### VISTI:

- la direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas (di seguito: direttiva 2009/73/CE);
- il regolamento (CE) 715/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, in materia di condizioni di accesso alle reti di trasporto del gas naturale;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
- la legge 23 agosto 2004, n. 239;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93;
- la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 23 novembre 2017, 782/2017/R/gas (di seguito: deliberazione 782/2017/R/gas);
- la deliberazione dell'Autorità 8 febbraio 2018, 72/2018/R/gas;
- il "Testo integrato delle disposizioni per la regolazione delle partite fisiche ed economiche del servizio di bilanciamento del gas naturale" (TISG), adottato con la deliberazione dell'Autorità 16 aprile 2019, 148/2019/R/gas;
- la "Regolazione tariffaria per il servizio di trasporto e misura del gas naturale per il quinto periodo di regolazione 2020-2023" (RTTG), approvata con la deliberazione dell'Autorità 114/2019/R/gas;
- la deliberazione dell'Autorità 29 settembre 2022, 462/2022/R/com;
- la deliberazione dell'Autorità 19 settembre 2023, 405/2023/R/gas;
- la deliberazione dell'Autorità 28 giugno 2023, 297/2023/R/com (di seguito: deliberazione 297/2023/R/com);



- la deliberazione dell'Autorità 28 settembre 2023, 429/2023/R/com (di seguito: deliberazione 429/2023/R/com);
- la deliberazione dell'Autorità 28 marzo 2024, 113/2024/R/com (di seguito: deliberazione 113/2024/R/com);
- la deliberazione dell'Autorità 17 dicembre 2024, 560/2024/R/gas (di seguito: deliberazione 560/2024/R/gas);
- il documento per la consultazione 4 marzo 2025, 74/2025/R/gas (di seguito: consultazione 74/2025/R/gas);
- le sentenze del Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia (di seguito: TAR Lombardia), Prima Sezione, 4 novembre 2024, nn. 3008, 3014, 3015, 3016, 3017, 3018, 3019, 3020 (di seguito, rispettivamente: sentenze nn. 3008/24, 3014/20, 3015/20, 3016/20, 3017/20, 3018/20, 3019/20, 3020/20).

## **CONSIDERATO CHE:**

- con la deliberazione 782/2017/R/gas l'Autorità ha istituito una componente addizionale della tariffa di trasporto  $CRV^{ST}$  a copertura degli oneri connessi alla disciplina del c.d. *settlement* del gas naturale, da applicare ai quantitativi di gas riconsegnati all'utente del servizio di trasporto nei punti interconnessi con le reti di distribuzione;
- con la deliberazione 297/2023/R/com, l'Autorità nel disporre l'aggiornamento periodico, a partire dal 1 luglio 2023, delle componenti tariffarie destinate alla copertura degli oneri generali e di ulteriori componenti tariffarie applicate agli utenti del settore elettrico e del settore gas ha, tra l'altro, confermato il valore della componente  $CRV^{ST}$ , di cui al comma 3.6 della deliberazione 462/2022/R/com (pari a 6,5000 centesimi di euro/smc), fino al 31 dicembre 2023 e ridefinito tale valore, fissandolo pari a 3,5000 centesimi di euro/smc, a partire dal 1 gennaio 2024;
- con la deliberazione 429/2023/R/com, l'Autorità è intervenuta nuovamente sul valore della componente  $CRV^{ST}$ , evidenziando che l'aggiornamento disposto con la predetta deliberazione 297/2023/R/com risultava sottodimensionato rispetto alla necessità di gettito emersa a fronte dell'aggiornamento delle stime sugli esiti della sessione di aggiustamento per l'anno 2022; pertanto l'Autorità ha deciso di ridefinire al rialzo il valore della componente  $CRV^{ST}$  in misura pari a 4,8000 centesimi di euro/smc a decorrere dall'1 aprile 2024 (comma 7.1); inoltre, poiché "data la vicinanza dei mesi di ottobre, novembre e dicembre, non è più possibile intervenire dal punto di vista tariffario, in quanto ogni decisione presa in proposito avrebbe un effetto finanziario, al più presto, a partire dal gennaio 2024", l'Autorità ha deciso, per la residua parte dell'anno 2023 (ossia per i mesi di ottobre, novembre e dicembre di quell'anno) di confermare il valore della componente  $CRV^{ST}$  nella misura già confermata dalla predetta deliberazione 297/2023/R/com;



• con la deliberazione 113/2024/R/com, inoltre, l'Autorità ha dato seguito a quanto previsto dal comma 7.1 della deliberazione 429/2023/R/com, confermando, a decorrere dal 1 aprile 2024, il valore della componente *CRV*<sup>ST</sup> pari a 4,8000 centesimi di euro/smc; ciò in ragione del persistente *deficit* dei conti alimentati (anche) da tale componente.

#### **CONSIDERATO CHE:**

- alcuni clienti finali industriali titolari di impianti di consumo, allacciati a reti di
  distribuzione del gas naturale, hanno proposto ricorso, di analogo contenuto, innanzi
  al TAR Lombardia per l'annullamento della deliberazione 297/2023/R/com e poi, con
  ricorso per motivi aggiunti, per l'annullamento delle deliberazioni 429/2023/R/com e
  113/2024/R/com;
- nello specifico, e in estrema sintesi, i predetti clienti hanno contestato le deliberazioni impugnate per una serie di motivi che possono essere ricondotti ai seguenti:
  - difetto di motivazione in considerazione dell'andamento al ribasso del prezzo del gas, che avrebbe dovuto riflettersi sul valore della componente finalizzata a coprire il costo del c.d. delta in-out tra rete di trasporto e di distribuzione;
  - disparità di trattamento per svantaggio competitivo rispetto ai clienti industriali, con analoghi consumi, ma direttamente allacciati alla rete di trasporto a cui non è applicata la componente *CRV*<sup>ST</sup> (e rispetto a imprese concorrenti straniere);
  - irragionevolezza, in quanto l'Autorità avrebbe dovuto considerare il predetto svantaggio competitivo, eliminando la componente a carico degli utenti industriali, o almeno stabilendone un'articolazione a scaglioni digressiva;
- il TAR Lombardia, con le sentenze nn. 3008/24, 3014/24, 3015/24, 3016/24, 3017/24, 3018/24, 3019/24, 3020/24, ha respinto le censure formulate dalle società ricorrenti, con l'unica eccezione riferita alla motivazione della deliberazione 297/2023/R/com che risulta carente "nei limiti in cui conferma la componente tariffaria CRVst dal 1 luglio 2023 al 30 settembre 2023", nella misura in cui l'Autorità non ha adeguatamente motivato la scelta di posporre la riduzione della tariffa al 1 gennaio 2024 e confermare i previgenti valori più elevati, nonostante risultasse, fino dall'inizio del 2023 un miglioramento sensibile dei prezzi all'ingrosso del gas ed un sovradimensionamento delle componenti CRV<sup>BL</sup> e CRV<sup>ST</sup>;
- circa le modalità di calcolo della componente tariffaria  $CRV^{ST}$ , il TAR Lombardia ha evidenziato che si tratta di un onere di sistema che viene calcolato comprendendo una serie di fattori e "deve escludersi che l'unico elemento variabile sia costituito dalla stima dei prezzi del gas naturale tanto da rendere doverosa l'abbassamento della tariffa in corrispondenza della diminuzione del prezzo del gas"; inoltre, ha chiarito che "[i]n ogni caso la ricorrente non può contestare le modalità di formazione della tariffa in quanto non ha impugnato nei termini la deliberazione istitutiva";



# CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- con la deliberazione 560/2024/R/gas l'Autorità, al fine di ottemperare alle sentenze del TAR Lombardia nn. 3008/24, 3014/24, 3015/24, 3016/24, 3017/24, 3018/24, 3019/24 e 3020/24, ha avviato un procedimento volto a superare le carenze istruttorie e motivazioni ivi censurate, in esito al quale determinare il valore della componente *CRV*<sup>ST</sup> per il periodo 1 luglio 30 settembre 2023, confermando quello preesistente ovvero fissandone uno nuovo;
- la medesima deliberazione ha previsto che il predetto procedimento debba concludersi entro il 17 aprile 2025;
- con il documento per la consultazione 74/2025/R/gas, l'Autorità ha meglio esplicitato le valutazioni compiute nella fase istruttoria al momento delle determinazioni riguardanti la componente *CRV*<sup>ST</sup> di cui alla deliberazione 297/2023/R/com (vedi i par. da 3.1 a 3.7, cui comunque si fa interamente rinvio), precisando quanto segue:
  - la regolazione tariffaria (in particolare l'articolo 38 della RTTG 2020-2023), definendo le modalità di aggiornamento delle componenti tariffarie addizionali alla tariffa di trasporto, prevede che tali componenti possano essere aggiornate nel corso degli anni con cadenza trimestrale e che tale aggiornamento avvenga di norma con due trimestri di anticipo;
  - la previsione d'un tale anticipo minimo nell'aggiornamento è volto a garantire agli esercenti la vendita un tempo congruo per la gestione delle variazioni nell'ambito delle proprie attività commerciali: infatti, il mancato rispetto di un tale anticipo minimo potrebbe comportare, nel breve periodo, l'insorgere di costi non immediatamente gestibili in capo al venditore nell'ambito dei contratti di fornitura in essere; conseguentemente, una contrazione delle tempistiche di aggiornamento delle componenti tariffarie addizionali determina un incremento della rischiosità connessa all'attività di commercializzazione in ragione dei costi di gestione che ne deriverebbero (con l'indesiderabile effetto che tale incremento di costo sia trasferito in ultima istanza sulla generalità dei clienti finali);
  - a fronte di quanto sopra, pertanto, eventuali interventi dell'Autorità in deroga alla previsione d'un aggiornamento con anticipo di due trimestri, sono stati adottati solo limitatamente a specifiche componenti, a fronte di particolari contingenze; così, con riferimento al primo e al secondo trimestre 2022, in ragione di possibili sofferenze dovute alla ridotta liquidità nei conti di gestione della Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali, l'Autorità ha previsto la possibilità di procedere a variazioni anticipate rispetto ai termini di cui all'articolo 38 della RTRG; più in dettaglio:
    - o col comma 5.3 della deliberazione 635/2021/R/com, l'Autorità si era riservata di stabilire "in occasione del provvedimento di aggiornamento delle componenti tariffarie per il II trimestre del 2022, [...] una decorrenza delle suddette variazioni anticipata rispetto alla prassi che prevede il loro aggiornamento con anticipo di due trimestri";



- analogamente, anche col comma 4.2 della deliberazione 141/2022/R/com, per le ragioni di cui ai precedenti alinea, l'Autorità si era riservata espressamente "di disporre, in occasione degli aggiornamenti per il III trimestre 2022, eventuali aggiornamenti delle componenti di cui alla RTTG, anche con decorrenza anticipata rispetto al 1 gennaio 2023";
- delle facoltà riconosciute ai sensi delle predette disposizioni l'Autorità si è quindi avvalsa, rispettivamente, con la deliberazione 141/2022/R/com e con la deliberazione 295/2022/R/com, fissando il valore della componente *CRV*<sup>ST</sup>, rispettivamente, pari a 5.5000 centesimi di euro/smc con un primo incremento già a decorrere dal 1 luglio 2022 (quindi con un solo trimestre d'anticipo), e pari a 6.5000 centesimi di euro/smc a decorrere da 1 ottobre 2022;
- a decorrere dall'aggiornamento del IV trimestre 2022, anche a fronte degli interventi effettuati, è venuta meno la necessità di prevedere deroghe rispetto alle tempistiche sancite dall'articolo 38 della RTTG. Conseguentemente, la rideterminazione della componente CRV<sup>ST</sup> disposta con la deliberazione 297/2023/R/com è stata assunta in continuità con quanto prevede la citata norma della RTTG, e quindi la variazione del suo valore è stata disposta con decorrenza dall'1 gennaio 2024;
- in conseguenza delle valutazioni sopra richiamate, che hanno determinato l'adozione della deliberazione 297/2023/R/com, col documento per la consultazione 74/2025/R/gas l'Autorità ha prospettato l'orientamento di confermare il valore così determinato per il periodo 1 luglio 2023 30 settembre 2023;
- inoltre, nel suddetto documento per la consultazione, l'Autorità, in una prospettiva controfattuale, ha anche analizzato gli effetti che potrebbero derivare qualora si decidesse di non confermare il valore della componente  $CRV^{ST}$  per il periodo 1 luglio 30 settembre 2023, come indicato alla deliberazione 297/2023/R/com, ma di anticipare la riduzione della componente  $CRV^{ST}$  con effetto dall'1 luglio 2023; tale analisi ha evidenziato, da una parte, gli effetti negativi che deriverebbero da tale decisione in termini di recupero del mancato gettito e di ricalcolo delle partite economiche fatturate e, dall'altra, l'assenza di un effettivo vantaggio per i clienti finali e gli utenti del bilanciamento coinvolti e, in generale, per il sistema gas; peraltro, tale decisione introdurrebbe una deroga alla previsione, sancita dalla regolazione tariffaria, dei due trimestri di anticipo negli aggiornamenti delle componenti tariffarie addizionali (vedi i paragrafi da 3.8 a 3.17).

## CONSIDERATO, ALTRESÌ, CHE:

- alla consultazione hanno preso parte 6 associazioni di categoria e una società di consulenza; di queste:
  - 4 associazioni rappresentative di operatori della vendita hanno ritenuto adeguate le motivazioni fornite dell'Autorità con il documento per la consultazione



- 74/2025/R/gas e condiviso la scelta di confermare le determinazioni riguardanti la componente  $CRV^{ST}$  di cui alla deliberazione 297/2023/R/com;
- 2 associazioni rappresentative di particolari tipologie di clienti finali non hanno espresso una posizione specifica sugli orientamenti assunti dall'Autorità nel documento per la consultazione 74/2025/R/gas, ma hanno sollevato esigenze diverse e ulteriori afferenti alla più generale disciplina tariffaria; si tratta, tuttavia, di esigenze e proposte che esondano dall'ambito del presente procedimento;
- la società di consulenza, rappresentativa di diverse aziende titolari di impianti di consumo, ha ritenuto insufficienti le motivazioni fornite dall'Autorità e manifestato la propria contrarietà nel confermare il valore della componente  $CRV^{ST}$  come determinato con la deliberazione 297/2023/R/com, da un lato, affermando che la motivazione esplicitata dall'Autorità non sarebbe affatto sufficiente, e, dall'altro lato, adducendo a supporto motivazioni analoghe a quelle contenute nei ricorsi, tra cui, la violazione della parità di accesso al sistema di approvvigionamento del gas naturale e una illegittima alterazione della concorrenza;
- con riferimento a queste ultime considerazioni critiche, esse risultano evidentemente infondate; innanzi tutto, perché la valutazione esplicitata dal documento per la consultazione 74/2025/gas risulta pienamente sufficiente e ragionevole, laddove la si confronti con quella svolta nella deliberazione 429/2023/R/com (a conferma della componente *CRV*<sup>ST</sup> per il periodo 1 ottobre 2023-31 dicembre 2023 richiamata al primo gruppo di considerati) che è stata ritenuta pienamente adeguata dalle sentenze del Tar Lombardia che si ottemperano, secondo le quali gli elementi ivi esposti dall'Autorità risultano "idonei a giustificare la scelta tariffaria sia per gli ultimi tre mesi del 2023 che per il 2024, in quanto, come visto, la determinazione della tariffa tiene conto del livello di giacenza sul fondo";
- quanto, invece, alla criticata disparità di trattamento e irragionevolezza per alterazione della concorrenza, si tratta, come detto, di critiche già ritenute infondate dal Tar Lombardia, il quale:
  - ha escluso la (pretesa) disparità di trattamento tra clienti industriali connessi alla rete di trasporto e quelli connessi alla rete di distribuzione, evidenziando che "la disparità di trattamento si verifica laddove l'Amministrazione, rispetto a fattispecie identiche o analoghe, adotti senza adeguata motivazione provvedimenti con contenuto differente. Nel caso di specie la componente CRV<sup>ST</sup> è dovuta in considerazione del diverso metodo di approvvigionamento del gas scelto dall'impresa. Poiché la diversità delle situazioni organizzative scelte dall'impresa produce effetti diretti e determinanti sulla composizione della tariffa, deve escludersi che sussista quell'identità o somiglianza tra le situazioni di fatto che sola potrebbe giustificare l'unificazione dei trattamenti tariffari";
  - la (presunta) irragionevolezza della regolazione nella parte in cui non terrebbe in giusta considerazione lo svantaggio competitivo dei clienti industriali non allacciati direttamente alla rete di trasporto, affermando, sotto tale profilo, che si



tratta, in realtà "di valutazione ampiamente discrezionali o di competenza del legislatore (la scelta di far gravare la componente CRV<sup>ST</sup> sugli utenti domestici) o rientranti in scelte di tipo tecnico (quella di creare un meccanismo a scaglioni in base al consumo) che sono imputabili alla scelta istitutiva dell'onere di sistema in questione, che non è stata impugnata nei termini".

#### RITENUTO CHE:

- quanto esplicitato nel documento per la consultazione 74/2025/R/gas in merito alle valutazioni compiute nella fase istruttoria al momento delle determinazioni riguardanti la componente *CRV*<sup>ST</sup> di cui alla deliberazione 297/2023/R/com sia adeguato ad ottemperare alle sentenze del TAR Lombardia nn. 3008/24, 3014/24, 3015/24, 3016/24, 3017/24, 3018/24, 3019/24 e 3020/24;
- coerentemente con gli orientamenti espressi nel documento per la consultazione 74/2025/R/gas, sia opportuno confermare il valore della componente *CRV*<sup>ST</sup> per il periodo 1 luglio 30 settembre 2023, come determinato con la deliberazione 297/2023/R/com

#### **DELIBERA**

- 1. di confermare, per quanto esposto in motivazione, il valore della componente  $CRV^{ST}$  per il periodo 1 luglio 30 settembre 2023 come determinato con la deliberazione 297/2023/R/com, pari a 6,5000 centesimi di euro/smc;
- 2. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità www.arera.it.

15 aprile 2025

IL PRESIDENTE
Stefano Besseghini